



Dr. Francesco Figlioli

NOTAIO

via Angelo Maj n. 10

24121 BERGAMO

tel. 035/23.65.86 - fax. 035/41.30.329

Repertorio n. 22326

Raccolta n. 15493

Verbale di delibera

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventinove (29) febbraio duemiladodici (2012) alle ore dieci e minuti dieci.

In Bergamo, nel mio Studio in via Angelo Maj n. 10.

Davanti a me dottor Francesco Figlioli, notaio residente in Bergamo, iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, è presente la signora:

BRESCIANI Teresa, nata a Grumello del Monte (BG) il 26 ottobre 1960, codice fiscale BRS TRS 60R66 E219T, residente e domiciliata a Villongo (BG), via Cedrone n. 9 (carta d'identità n.AN 2394404 rilasciata dal Comune di Villongo - BG - in data 26 giugno 2006, prorogata ai sensi di legge), cittadina italiana,

della cui identità personale io notaio sono certo, nella qualità di Amministratore unico e legale rappresentante nonché unico socio, titolare dell'intero capitale sociale della società a responsabilità limitata

"VB IMMOBILIARE S.R.L."

con sede in Grumello del Monte (BG), piazza Gabriele Camozzi n.9, capitale sociale di euro 10.000,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, Partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione 03163510161, numero REA BG-354753, società di nazionalità italiana e di diritto italiano costituita in Italia con atto in data 22 ottobre 2004, numero 11297/6719 di mio repertorio, registrato a Bergamo il 3 ottobre 2004 al n.201474 serie 1, con unico socio, che mi richiede di redigere il presente verbale con il quale, premesso che non esiste Organo di Controllo,

delibera

- di modificare la denominazione sociale in "MIVI-SYSTEM S.R.L";
- di trasferire la sede della società in Comune di Chiuduno (BG);
- di ampliare l'oggetto sociale all'attività di produzione, lavorazione, commercio all'ingrosso e al dettaglio, sia in Italia che all'estero (import-export), di guarnizioni in gomma e derivati di materiale plastico e metallico in genere, di accessori per l'abbigliamento e di bigiotteria in genere;
- di eliminare ogni riferimento al "libro dei soci" contenuto nello Statuto Sociale;
- di modificare la composizione dell'Organo di controllo con modifica dell'articolo 19 dello statuto;
- di eliminare l'articolo 31 dello statuto relativo alla clausola compromissoria;
- di approvare le conseguenti modifiche allo Statuto sociale che, nella sua versione aggiornata, si allega sotto la lettera "A".

* * *

Registrato a Bergamo 2
 Il 7 marzo 2012
 Al n. 3276
 Serie 1T
 Per € 168,00

COMUNE DI VILLONGO Procura di Bergamo	N. PROT. 5 SEI	C. FASC.
	N. PROT. 6088	C. FASC.

Ai fini della pubblicità presso i Pubblici Registri la compa-
rente dichiara che la società non è proprietaria di beni im-
mobili e di beni mobili registrati.

* * *

Per l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese la
comparente dichiara che la sede della Società è sita in Comu-
ne di Chiuduno (BG), attualmente in via Bergamo n.17.

La comparente dispensa espressamente me notaio dal dare let-
tura dell'allegato al presente atto.

Del presente atto io notaio ho dato lettura alla comparente
che lo approva.

Scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia da me
diretta e da me notaio completato a mano, il presente atto
consta di un foglio di carta di cui occupa due pagine e quan-
to di questa sino a qui.

Viene sottoscritto alle ore dieci e minuti trentacinque.

F.to: Teresa Bresciani.

F.to: Francesco Figlioli notaio - (impronta del sigillo).

STATUTO

Art. 1) - Denominazione

1.1 E' costituita la Società a responsabilità limitata con la denominazione:

"MIVI-SYSTEM S.R.L."

Art. 2) - Oggetto

2.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- la produzione, la lavorazione, il commercio all'ingrosso e al dettaglio, sia in Italia che all'estero (import-export), di guarnizioni in gomma e derivati di materiale plastico e metallico in genere, di accessori per l'abbigliamento e di bigiotteria in genere;

- l'acquisto, l'alienazione in genere, la costruzione, la ristrutturazione, la locazione (esclusa l'attività di leasing), la manutenzione, la conduzione anche in condominio di beni immobili urbani, rustici e industriali, nonché la gestione di immobili di proprietà sociale.

2.2 La Società può compiere qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare connessa all'attività sociale e ritenuta dall'Organo Amministrativo necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale; può anche assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società aventi oggetto affine o connesso al proprio, contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine e concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sui propri immobili anche a garanzia di obbligazioni di terzi.

Tutte tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in ossequio al disposto delle Leggi in materia.

Art. 3) - Sede

3.1 La Società ha sede legale in Chiuduno (BG).

Art. 4) - Durata

4.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 5) - Capitale

5.1 Il Capitale Sociale è di Euro 10.000,00 (euro diecimila e centesimi zero).

5.2 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter Cod. Civ., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 Cod. Civ..

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

5.3 La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, in proporzione o meno ai propri conferimenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso,

nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.4 E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 Cod. Civ.

Art. 6) - Domiciliazione

6.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dell'organo di controllo, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal Registro Imprese.

6.2 E' onere dei soci e dei componenti gli Organi sociali comunicare alla Società, ai fini della trascrizione nel Registro Imprese, anche il numero di telefax e l'indirizzo "e-mail" ed ogni loro successiva variazione.

Art. 7) - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7.1 Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente per atto tra vivi; in caso di pluralità di soci gli altri soci hanno diritto di prelazione proporzionalmente alle rispettive quote.

7.2 Pertanto il socio che intende vendere o, comunque, trasferire a titolo oneroso la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal Registro Imprese mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso Registro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

Se gli aventi diritto alla prelazione sono più di uno, essi potranno esercitare tale diritto proporzionalmente; se soltanto uno o alcuni degli aventi diritto intendessero esercitare la prelazione, lo potranno fare ma, in ogni caso, per l'intera quota in vendita.

7.3 Le cessioni a titolo gratuito e le intestazioni a Società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non sono soggette alla prelazione di cui al presente articolo.

Art. 8) - Morte del socio

La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta in prelazione a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui al precedente art. 7).

Le partecipazioni sono divisibili e liberamente trasferibili per successione a causa di morte a favore dei discendenti in linea retta e del coniuge.

La determinazione del valore della quota di partecipazione,

ai fini dell'esercizio della superiore prelazione, sarà effettuata in conformità alle disposizioni contenute nell'art.2473 c.c., con riferimento al giorno della morte del socio.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non sarà iscritto nel Registro Imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

Art. 9) - Recesso

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della Società all'Estero;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso;
- g) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;
- h) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma Cod. Civ.;
- i) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.

9.2 Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro Imprese.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio

del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Art. 10) - Esclusione

10.1 Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Art. 11) - Liquidazione delle partecipazioni

11.1 Nelle ipotesi previste dagli articoli 8 e 9, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi secondo i criteri di determinazione di cui agli artt. 2437 ter e quater del Cod. Civ.

Art. 12) - Amministratori

12.1 La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due a sette membri.

12.2 Per Organo Amministrativo si intende l'amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione.

12.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

12.4 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 Cod. Civ., salvo specifica deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 13) - Durata della carica, revoca, cessazione

13.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

13.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

13.3.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

13.3.2 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

13.3.3 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

Nel caso il Consiglio di Amministrazione sia composto da due membri, in caso di dimissioni di un consigliere, l'intero consiglio si intende decaduto.

Gli altri consiglieri devono, entro 30 (trenta) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo Organo Amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 14) - Consiglio di Amministrazione

14.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

14.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 15, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

14.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto è disciplinata dal successivo articolo 22.

Art. 15) - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

15.1 In caso di richiesta di 1 (uno) amministratore in carica, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

15.2 In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

15.3 La convocazione avviene mediante avviso inviato a tutti gli amministratori, all'organo di controllo, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

15.4 Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia.

15.5 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

15.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle condizioni previste dal successivo articolo 25.

15.7 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

15.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 16) - Poteri dell'Organo Amministrativo

16.1 Salvo i poteri riservati per legge all'assemblea dei soci, spettano all'Amministratore Unico tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

16.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 Cod. Civ. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto Cod. Civ..

16.3 Nel caso di Consiglio di Amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del Consiglio decadono dalla carica e devono entro 30 (trenta) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo Organo Amministrativo.

Art. 17) - Rappresentanza

17.1 L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Società.

17.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai consiglieri delegati, se nominati.

17.3 La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 18) - Compensi agli amministratori

18.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

18.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

18.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Art. 19) - Organo di controllo

19.1 Qualora lo ritengano opportuno, o sia obbligatorio ai sensi di legge, i soci possono nominare un organo di controllo determinandone competenze e poteri ai sensi e per gli effetti dell'art.2477 c.c.

Art. 20) - Decisioni dei soci

20.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

20.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo con le relative attribuzioni di poteri;
- c) la nomina dell'organo di controllo,
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

20.3 Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi

l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società nel Registro delle Imprese.

20.4 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 23, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto disciplinati dal successivo articolo 22.

Art. 21) - Diritto di voto

21.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro Imprese.

21.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

21.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto Cod. Civ.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 22) - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

22.1 Salvo quanto previsto dalla legge o dal presente Statuto, le decisioni dei soci e del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

22.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio o amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte degli aventi diritto che rappresentino la maggioranza del capitale sociale o degli amministratori.

22.3 Le decisioni devono essere trascritte senza indugio nei rispettivi libri delle decisioni; la relativa documentazione è conservata dalla Società.

Art. 23) - Assemblea

23.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 20.2 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla Legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

23.2 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo

di controllo, se nominato, o anche da un socio.

23.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Art. 24) - Svolgimento dell'assemblea

24.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione). In caso di assenza o di impedimento di questi, o qualora l'assemblea lo ritenga opportuno, la stessa è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

24.2 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

24.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle condizioni previste dal successivo articolo 25.

Art. 25) - Principi disciplinanti riunioni in audio o video conferenza

25.1 Le riunioni in audio o video conferenza possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta in forma totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la

riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente o saranno presenti il Presidente ed il segretario, se nominato.

Art. 26) - Deleghe

26.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

26.2 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

26.3 La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Art. 27) - Verbale dell'assemblea

27.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal Notaio.

27.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in foglio separato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo 24.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 28) - Quorum costitutivi e deliberativi

28.1 L'Assemblea in ogni caso delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

28.2 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

28.3 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 Cod. Civ..

Art. 29) - Bilancio e utili

29.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del Bilancio sociale a norma di Legge.

L'assemblea per l'approvazione del Bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, qualora a giudizio dell'Organo Amministrativo, lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società essa potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

29.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a

che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Art. 30) - Scioglimento e liquidazione

30.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e la sua liquidazione è disciplinata dal capo VIII del Codice Civile.

Art. 31) - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge sulle società a responsabilità limitata e per quanto le stesse non dispongano si applicano le disposizioni sulle società per azioni.

F.to: Teresa Bresciani.

F.to: Francesco Figlioli notaio - (impronta del sigillo).